

**DENUNCIA ALLA COMMISSIONE EUROPEA RIGUARDANTE
INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO. UNO STRUMENTO
UTILE PER RISOLVERE QUESTIONI NAZIONALI E LOCALI**

Di Massimiliano Iervolino

08/01/2015

Introduzione

Questo breve report ha l'arduo compito di fornire ai militanti ed alle associazioni Radicali informazioni e strumenti necessari al fine di presentare una denuncia alla Commissione europea laddove si prefigurasse una violazione da parte dell'Italia del diritto comunitario. Il lavoro è diviso in due parti, la prima riguarda le nozioni generali che chiariscono: a) il monitoraggio dell'applicazione del diritto dell'UE b) le varie fasi di indagine, contenzioso e giudizio c) la possibilità di presentare una denuncia alla CE e come impostare il testo. La seconda parte contiene informazioni riguardanti alcuni procedimenti in materia ambientale aperti contro l'Italia e diversi esempi su come attraverso la Commissione europea si possano segnalare, ed a volte risolvere, questioni "locali". Diverse parti di questo lavoro sono state ricavate dal sito della Commissione europea.

1.1 Cos'è una Direttiva europea

La direttiva è un atto che obbliga gli Stati membri dell'Unione europea a realizzare determinati obiettivi, lasciando loro la scelta dei mezzi per farlo. Può avere come destinatari uno Stato membro, più Stati membri o tutti gli Stati membri. Affinché i principi enunciati nella direttiva trovino applicazione concreta nei confronti dei cittadini, il legislatore nazionale deve approvare uno o più atti che recepiscano la direttiva nel diritto interno dello Stato membro, ossia adattino la legislazione nazionale in modo da realizzare gli obiettivi definiti nella direttiva. Nella direttiva è indicato il termine entro il quale deve essere recepita nel diritto nazionale; per quanto riguarda le modalità di recepimento, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità che assicura il rispetto delle specificità nazionali. Il termine per l'attuazione della direttiva è invece tassativo.

1.2 Monitoraggio dell'applicazione del diritto UE¹

Il diritto dell'UE si divide in diritto primario e derivato. Il diritto primario comprende in particolare i trattati, che sono la base di tutte le azioni dell'UE. Il diritto derivato è fondato sui principi e gli obiettivi fissati nei trattati e comprende regolamenti, direttive e decisioni.

Gli Stati membri sono i primi responsabili dell'applicazione corretta e puntuale dei trattati e della normativa dell'UE; la Commissione controlla che applichino il diritto dell'Unione.

La Commissione può intervenire se un paese:

a) non recepisce le direttive dell'UE nel diritto nazionale e non le notifica/comunica le misure adottate;

b) sembra violare il diritto dell'UE.

Se non è possibile trovare una soluzione in una fase precoce, la Commissione può avviare un procedimento formale d'infrazione e, infine, deferire lo Stato membro alla Corte di giustizia europea.

¹ http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_it.htm

1.3 Procedimenti d'infrazione²

Risoluzione rapida

Se la Commissione individua una possibile violazione del diritto dell'UE o quest'ultima viene segnalata in una denuncia, la Commissione cerca di risolvere rapidamente il problema sottostante con lo Stato membro in questione attraverso un dialogo strutturato (EU Pilot).

Gli Stati membri possono fornire ulteriori informazioni di natura fattuale o giuridica su un potenziale caso di violazione del diritto dell'Unione, con l'intento di trovare una soluzione rapida nel rispetto del diritto dell'UE e quindi evitare di ricorrere a procedimenti formali d'infrazione.

Procedimenti formali

Se lo Stato membro non concorda con la Commissione o non attua una soluzione per porre rimedio alla presunta violazione del diritto dell'UE, la Commissione può avviare procedimenti formali d'infrazione, che comprendono una serie di misure previste dai trattati, ciascuna delle quali è definita in una decisione formale:

1. **Lettera di costituzione in mora** La Commissione invita i governi nazionali a presentare le loro osservazioni in merito all'inadempimento al massimo entro due mesi.
2. **Parere motivato** Nessuna risposta? Risposta insoddisfacente? La Commissione precisa le ragioni per cui ritiene che lo Stato membro abbia violato il diritto dell'UE. Il governo nazionale ha al massimo due mesi di tempo per conformarsi.
3. **Rinvio alla Corte di giustizia** Nessuna risposta? Risposta insoddisfacente? La Commissione chiede alla Corte di giustizia di avviare un procedimento contenzioso. Solo raramente si arriva a questa fase. Negli ultimi anni più dell'85% dei casi sono stati risolti prima della fase contenziosa. Se uno Stato membro non comunica le misure di attuazione di una direttiva, la Commissione può, in questa fase, chiedere alla Corte di giustizia di imporre il pagamento di una somma forfettaria e/o di una penalità.
4. **Sentenza della Corte di giustizia** Dopo una media di 2 anni, la Corte decide se lo Stato membro abbia violato il diritto dell'UE. Spetta al governo nazionale adattare la legislazione o le prassi e risolvere la controversia iniziale non appena possibile.
5. **Caso ripresentato alla Corte di giustizia** Lo Stato membro continua a non rispettare la normativa? La Commissione invia un'altra lettera di costituzione in mora. Nessuna risposta? Risposta insoddisfacente? La Commissione può deferire il caso nuovamente alla Corte di giustizia e proporre il pagamento di una somma forfettaria e/o di una penalità.

Base giuridica: Articolo 4 del TUE – principio di leale cooperazione; Articolo 17 del TUE; Articolo 258 del TFUE / Articolo 106 bis del trattato Euratom – procedimenti d'infrazione; Articolo 260, paragrafo 2, del TFUE – rinvio alla Corte di giustizia se lo Stato membro non si è conformato alla prima sentenza; Articolo 260, paragrafo 3, del TFUE – sanzioni finanziarie per la mancata comunicazione delle misure di attuazione

² http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/index_it.htm

1.4 Presentare una denuncia alla Commissione europea³

Si suggerisce di utilizzare il modulo di denuncia standard:

http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaint_form_it.htm

La denuncia alla Commissione europea può essere firmata da più persone compilando il modulo presente in fondo a questo report. Il modulo può essere inviato per posta normale al seguente indirizzo: Commissione delle Comunità europee (alla cortese attenzione del Segretario generale) Rue de la Loi, 200 B-1049 Bruxelles BELGIO. È ammesso anche il recapito a mano presso uno degli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri.

Assicuratevi di fornire le seguenti informazioni:

- descrivete esattamente in che modo ritenete che le autorità nazionali abbiano violato il diritto dell'UE e specificate la norma in questione
- descrivete le eventuali misure già intraprese per ottenere giustizia.

Cosa fa la Commissione europea con la vostra denuncia?

- ✓ Entro 15 giorni lavorativi la Commissione europea vi confermerà di averla ricevuta. Nei 12 mesi successivi, la valuterà per decidere se avviare una procedura formale di infrazione nei confronti dello Stato membro in questione.
- ✓ Se il problema da voi sollevato è particolarmente complesso, o se la Commissione europea deve ottenere maggiori informazioni e precisazioni da parte vostra o di terzi, è possibile che trascorreranno più di 12 mesi per giungere a una decisione. Se la Commissione europea decide che la denuncia è fondata e avvia la procedura formale di infrazione nei confronti dello Stato membro in questione, vi informerà e vi invierà aggiornamenti sull'avanzamento del caso.
- ✓ Se la Commissione europea ritiene che il vostro problema possa essere risolto più efficacemente mediante uno dei servizi di risoluzione informale o extragiudiziale disponibili, potrebbe proporvi di trasferire ad essi il vostro dossier.
- ✓ Se la Commissione decide che il vostro problema non comporta una violazione del diritto dell'Unione europea, vi informerà mediante lettera prima di procedere all'archiviazione del caso.
- ✓ In qualsiasi momento potete fornire alla Commissione europea ulteriore materiale concernente la vostra denuncia o chiedere di incontrare i suoi rappresentanti.

I denunciati sono una preziosa fonte di informazioni per il rilevamento di eventuali casi di infrazione. La Commissione non è tenuta ad avviare la procedura formale di infrazione, anche quando la denuncia rivela la presenza di un'infrazione (essa gode di un potere discrezionale nel decidere se e quando avviare la procedura di infrazione). Inoltre, se la Commissione deferisce uno Stato membro alla Corte di giustizia e vince la causa, lo Stato membro dovrà adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio all'infrazione. Tuttavia, ciò non significa che i denunciati abbiano automaticamente diritto a un risarcimento danni o all'indennizzo. Per chiedere un risarcimento, devono adire un tribunale nazionale nei tempi stabiliti dal diritto nazionale.

³ http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/make_a_complaint_it.htm

2.1 Procedure di infrazione in materia ambientale aperte contro l'Italia

L'aggiornamento sulle procedure di infrazioni aperte contro l'Italia è consultabile al seguente link:
<http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx>

Prendendo a titolo di esempio solo i contenziosi in materia ambientale aperti contro il nostro Paese, si nota che diverse procedure riguardano finanche questioni territoriali. La seguente tabella riassume alcuni casi importanti al fine di comprendere sia le violazioni contestate che gli argomenti posti in essere.

Numero procedura	Oggetto	Fase
2014_2147	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.	Messa in mora Art. 258 TFUE
2014_2059	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane.	Messa in mora Art. 258 TFUE
2014_2006	Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi Violazione della direttiva 2009/147/CE.	Parere motivato Art. 258 TFUE
2013_2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	Parere motivato Art. 258 TFUE
2012_4096	Direttiva Natura - Cascina "Tre Pini". Violazione della direttiva 92/43/CEE. Impatto ambientale dell'aeroporto di Malpensa.	Parere motivato Art. 258 TFUE
2011_4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la direttiva discariche (dir. 1999/31/CE).	Sentenza Art. 258 TFUE
2011_2215	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	Parere motivato Art. 258 TFUE
2009_2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	Sentenza Art. 258 TFUE
2007_2195	Emergenza rifiuti in Campania.	Ricorso Art. 260 TFUE
2004_2034	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.	Sentenza Art. 258 TFUE
2003_2077	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE sui "rifiuti", 91/689/CEE sui "rifiuti pericolosi" e 1999/31/CE sulle "discariche".	Sentenza Art. 260 TFUE

2.2 Perché denunciare le violazioni del diritto comunitario.

Il diritto dell'Unione europea prevale sul diritto interno dei suoi Stati membri. In presenza di una legge nazionale che contrasti con una norma comunitaria, il giudice ordinario deve disapplicare la legge nazionale nel caso specifico e applicare il diritto dell'Unione, senza porre quesiti di incostituzionalità o attendere che il legislatore nazionale risolva il conflitto di giurisprudenza adeguandolo al diritto dell'Unione. Gli atti comunitari prevalgono su quelli degli Stati membri, sia

per quelli preesistenti all'approvazione della norma comunitaria che per quelli emanati successivamente. La prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale comprova, inoltre, l'importanza che può ricoprire una denuncia alla Commissione europea allo scopo di risolvere questioni che difficilmente avrebbero potuto trovare soluzioni affidandosi ai soli organismi nazionali. E' questo il caso della discarica di Malagrotta, della costruzione di quattro inceneritori in Sicilia, della bonifica di innumerevoli discariche abusive e degli interventi in alcuni comuni del Lazio in merito all'acqua contenente arsenico. Molteplici sono le questioni risolte dall'Italia "grazie" all'intervento di Bruxelles, infatti chi governa il nostro Paese teme che la Commissione europea possa portare i vari procedimenti dinnanzi alla Corte di Giustizia europea che, in caso di doppia condanna, ha la competenza per costringere lo Stato inadempiente al pagamento di multe salatissime.

Esempi di sanzioni pecuniarie contro l'Italia:

- ✓ in merito alla procedura di infrazione 2003/2077 concernente le discariche abusive (violazione degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE, dell'art. 2, comma 1, della direttiva 91/689/CEE e dell'art. 14, lett. a)-c), della direttiva 1999/31/CE), il 2 dicembre del 2014 la Corte di Giustizia europea ha condannato per la seconda volta l'Italia e gli effetti di questa seconda sentenza per il nostro Paese sono il pagamento di una somma forfettaria di 40 milioni di euro, nonché una penalità semestrale a far data dal 02/12/2014 e fino all'esecuzione della sentenza del 2007 di circa 42.800.000 euro;
- ✓ in merito alla procedura di infrazione 2007/2195 concernente l'emergenza dei rifiuti in Campania (violazione della Direttiva 2006/12/CE) la Commissione chiede alla Corte di Giustizia di condannare l'Italia al versamento di sanzioni pecuniarie consistenti in una somma forfettaria di 28.089,6 euro al giorno (quantificabile su base annua in circa 10.252.704 euro) per il periodo intercorso tra la prima e la seconda sentenza e in una penalità di mora di 256.819,20 euro al giorno (vale a dire 85.606,4 euro al giorno per ogni categoria di installazione) dovuta dal giorno in cui verrà pronunciata la seconda sentenza fino al completo adempimento (quantificabile su base annua in circa 93.739.008 euro).

Per far comprendere ulteriormente quanto questi contenziosi riguardino anche questioni territoriali prendiamo ad esempio due procedure di infrazione:

- ✓ in merito alla procedura di infrazione 2011/2215 (violazione degli obblighi imposti dall' art. 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti) gli invasi coinvolti in questo procedimento sono ubicati in: Abruzzo (15), Basilicata (19), Campania (2), Friuli Venezia Giulia (4), Liguria (1), Puglia (5);
- ✓ in merito alla procedura di infrazione procedura di infrazione 2014/2059 riguardante il cattivo trattamento delle acque reflue urbane (violazione della direttiva 91/271/CEE art. 3,4,5,10) le regioni coinvolte sono: Abruzzo (27 agglomerati), Basilicata (41), provincia di Bolzano (2), Calabria (130), Campania (115), Emilia Romagna (10), Friuli Venezia Giulia (8), Lazio (6), Liguria (9), Lombardia (115), Marche (46), Piemonte (3), Puglia (37), Sardegna (64), Sicilia (175), Toscana (42), provincia di Trento (2), Umbria (9), Valle d'Aosta (2), Veneto (37).

Link utili:

Commissione europea http://ec.europa.eu/index_it.htm

Direttive europee <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>

Corte di Giustizia dell'Unione europea http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_it.htm

Giurisprudenza della Corte di Giustizia <http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=it>

Modulo di denuncia alla Commissione europea http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/complaint_form_it.htm

Elenco delle procedure di infrazione aperte contro l'Italia
<http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx>

Esempi di denunce Radicali già presentate alla Commissione europea:

Valle del Sacco: <http://www.radicaliroma.com/wp/2014/07/valle-del-sacco-radicali-presentata-denuncia-alla-commissione-europea-per-inquinamento-da-esaclorocicloesano-2/>

Acqua all'arsenico: <http://www.radicaliroma.com/wp/2014/06/commissione-europea-radicali-inviata-denuncia-sullacqua-allarsenico/>

Litorali: <http://www.radicaliroma.com/wp/2014/04/radicali-roma-depositato-primorricorso-commissione-europea-per-ripristino-legalita-litorale-italiano/>

Trasporti Roma, ATAC <http://www.radicaliroma.com/wp/2014/12/radicali-roma-atac-ricorso-alla-commissione-europea-per-violazione-di-tutti-i-principi-concorrenziali/>

Per maggiori informazioni: m.iervolino1@gmail.com

DENUNCIA⁴

ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

(è fondamentale, oltre a fornire le proprie generalità, riempire gli spazi corrispondenti ai punti 7-8-9-14)

1. Cognome e nome del denunciante:
2. Eventualmente rappresentato da:
3. Cittadinanza:
4. Indirizzo o sede sociale⁵:
5. Telefono/telecopiatrice/posta elettronica:
6. Settore e sede (-i) di attività:
7. Stato membro o organismo pubblico che, secondo il denunciante, non ha ottemperato al diritto comunitario:
8. Descrizione circostanziata dei fatti contestati:
9. Se possibile, menzionare le norme del diritto comunitario (trattati, regolamenti, direttive, decisioni ecc.) che, secondo il denunciante, lo Stato membro ha violato:

⁴ L'uso del presente modulo non è obbligatorio. Una denuncia può essere presentata con semplice lettera alla Commissione, ma è nell'interesse del denunciante includervi il massimo d'informazioni pertinenti. Il presente modulo può essere inviato per posta normale al seguente indirizzo: **Commissione delle Comunità europee** (alla cortese attenzione del Segretario generale) Rue de la Loi, 200 B-1049 Bruxelles BELGIO. È ammesso anche il recapito a mano presso uno degli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri. Il presente modulo è disponibile anche su supporto informatico, sul "server" Internet dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_it.htm). Perché una denuncia sia ricevibile, deve riguardare una violazione del diritto comunitario commessa da uno Stato membro.

⁵ Il denunciante è invitato ad informare la Commissione di ogni cambiamento d'indirizzo e di ogni altro fatto che possa incidere sul trattamento della denuncia.

- 10.** Menzionare l'eventuale finanziamento comunitario (se possibile, con i riferimenti) di cui lo Stato membro in causa beneficia o potrebbe beneficiare, in relazione ai fatti contestati:
- 11.** Eventuali contatti già presi con i servizi della Commissione (se possibile, allegare copia della corrispondenza):
- 12.** Eventuali contatti già presi con altre istituzioni od organi comunitari (per esempio, commissione per le petizioni del Parlamento europeo, mediatore europeo). Se possibile, indicare il riferimento attribuito da tali organi alla lettera del denunciante:
- 13.** Contatti già presi con le autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale (se possibile, allegare copia della corrispondenza):
- 13.1** iniziative di tipo amministrativo (per esempio, esposto presso le competenti autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale o presso il mediatore nazionale o regionale):
- 13.2** azioni o ricorsi dinanzi ai dei tribunali nazionali o altri procedimenti avviati (per esempio arbitrato o conciliazione). (Indicare se vi è già stata una decisione o sentenza e, in tal caso, allegarne il testo):
- 14.** Indicare qui di seguito e allegare gli eventuali documenti giustificativi ed elementi probanti a sostegno della denuncia, comprese le disposizioni nazionali pertinenti:
- 15.** Riservatezza (apporre una crocetta su una delle due caselle dell'opzione)⁶:
- "Autorizzo la Commissione a indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia."
- "Chiedo alla Commissione di non indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia."
- 16.** Luogo, data e firma del denunciante/del rappresentante:

⁶ Si noti che, in determinati casi, ai fini del trattamento della denuncia, può risultare indispensabile che i servizi della Commissione indichino l'identità del denunciante.

(Nota esplicativa da riprodurre sul modulo di denuncia)

Ogni Stato membro è responsabile dell'applicazione del diritto comunitario (attuazione entro i termini, conformità e corretta applicazione) nel rispettivo ordinamento giuridico interno. A norma dei trattati, la Commissione delle Comunità europee vigila sulla corretta applicazione del diritto comunitario: di conseguenza, se uno Stato membro non lo rispetta, la Commissione dispone di poteri propri (il ricorso per inadempimento) per cercare di porre fine all'infrazione e, se necessario, adisce la Corte di giustizia delle Comunità europee. In seguito a una denuncia oppure in base a presunzioni d'infrazione da essa individuati, la Commissione prende le iniziative che ritiene giustificate.

S'intende per inadempimento la violazione da parte degli Stati membri di obblighi derivanti dal diritto comunitario. L'inadempimento può consistere in un comportamento attivo od in un'omissione. S'intende per Stato lo Stato membro che viola il diritto comunitario, qualunque sia l'autorità – centrale, regionale o locale – responsabile dell'inadempimento.

Chiunque può chiamare in causa uno Stato membro presentando denuncia presso la Commissione contro un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o contro una prassi imputabile a tale Stato, che il denunciante ritenga contrari ad una disposizione o ad un principio del diritto comunitario. Il denunciante non deve dimostrare un interesse ad agire in tal senso, né deve provare che l'infrazione denunciata lo riguarda a titolo principale e in forma diretta. Si rammenta che, per essere ricevibile, la denuncia deve riguardare una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro. Si precisa inoltre che è facoltà dei servizi della Commissione valutare se dare seguito o meno ad una denuncia, in base alle regole e alle priorità stabilite dalla Commissione stessa per l'avvio e la prosecuzione dei procedimenti d'infrazione.

Chiunque ritenga che un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o una prassi amministrativa sia contrario al diritto comunitario, prima di presentare denuncia alla Commissione o in parallelo con tale presentazione è invitata a rivolgersi alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali (compreso il mediatore nazionale o regionale) o seguire procedure di arbitrato e di conciliazione. La Commissione consiglia di avvalersi di questi strumenti di tutela amministrativa, giudiziaria o di altro tipo previsti nel diritto interno prima di presentare una denuncia, dati i vantaggi che possono derivarne per il denunciante.

In genere, sperando i mezzi di tutela disponibili a livello nazionale, il denunciante può far valere i propri diritti in forma più diretta e specifica (procedimento d'ingiunzione, annullamento di una decisione nazionale, risarcimento del danno) piuttosto che in seguito all'esito favorevole di un procedimento d'infrazione avviato dalla Commissione. Infatti, detto procedimento può richiedere talvolta un certo tempo prima di giungere a una conclusione poiché, prima di adire la Corte di giustizia, la Commissione è tenuta a seguire una fase di contatti con lo Stato membro interessato, per tentare di ottenere la cessazione dell'infrazione.

Inoltre, la sentenza con la quale la Corte constata l'inadempimento non produce effetti sui diritti del denunciante, poiché non è intesa a decidere su di una situazione individuale. Essa si limita a imporre allo Stato membro di conformarsi al diritto comunitario. Le domande di risarcimento provenienti da privati devono essere rivolte alle autorità giudiziarie nazionali.

A favore del denunciante sono previste garanzie amministrative esposte qui di seguito:

- a) Dopo che la denuncia è stata registrata presso il segretariato generale della Commissione, se viene ritenuta ricevibile, Le viene attribuito un numero ufficiale. Subito dopo viene inviata al denunciante una lettera in attestante la ricezione della denuncia e che comunica il numero

attribuito; numero che è bene menzionare in ogni corrispondenza successiva. L'attribuzione di un numero ufficiale ad una denuncia non implica necessariamente l'avvio di un procedimento d'infrazione contro lo Stato membro in causa.

- b) Qualora i servizi della Commissione decidano d'intervenire presso le autorità dello Stato membro contro il quale è stata presentata la denuncia, lo faranno rispettando la scelta del denunciante di cui al punto 15 del presente modulo.
- c) Nei limiti del possibile, la Commissione decide sul merito della pratica (avvio di un procedimento d'infrazione oppure archiviazione) entro i dodici mesi successivi alla data di registrazione della denuncia presso il segretariato generale.
- d) Il servizio competente, qualora intenda proporre alla Commissione di decidere l'archiviazione della denuncia, ne informa previamente il denunciante. Inoltre, i servizi della Commissione tengono informato il denunciante sull'andamento dell'eventuale procedimento d'infrazione.